

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CALCOLO DELLA SOLVIBILITÀ DI GRUPPO DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), CAPO I (VIGILANZA SUL GRUPPO) E CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DEGLI ARTICOLI DA 220 A 233 DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE (CD. SOLVENCY II) E DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 19 gennaio 2016

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 16/2015 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS in materia di calcolo della solvibilità di gruppo.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 2 soggetti:

- [ANIA - Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici](#)
- [Ordine degli Attuari](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento 16/2015 viene pubblicato:

- il testo del Regolamento IVASS n. 17 del 19 gennaio 2016 recante disposizioni in materia di calcolo della solvibilità di gruppo.

Documento di consultazione n. 16/2015 - Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. 17 DEL 19/01/2016 CONCERNENTE IL CALCOLO DELLA SOLVIBILITÀ DI GRUPPO DI CUI AL TITOLO XV, CAPO I (VIGILANZA SUL GRUPPO) E CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – CONSEGUENTE ALL’IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DEGLI ARTICOLI DA 220 A 233 DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE (CD. *SOLVENCY II*) E DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME *SOLVENCY II* (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Legenda

Nella riga “Commentatore” i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga “Osservazioni generali” i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne “Articolo” e “Comma” andranno inseriti, rispettivamente, l’articolo e il comma cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna “Osservazioni e proposte” andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Numero Commento	Commentatore	Osservazioni generali	Commento	Risoluzione IVASS

Nota redazionale: a seguito dell’eliminazione degli articoli 4 e 5, nella versione finale del testo regolamentare è stata attuata la conseguente rinumerazione degli articoli. Nella colonna “Articolo” del presente documento, si è invece mantenuta la numerazione originaria.

1	ANIA	Osservazioni generali	<p>Il documento in oggetto rappresenta una bozza di regolamento che recepisce, a livello nazionale, specifiche norme generali europee con limitate indicazioni applicative: sarebbero dunque auspicabili dei confronti operativi con IVASS per discutere circa aspetti specifici nazionali prima dell'emanazione della versione definitiva del regolamento stesso.</p> <p>Il regolamento in oggetto non contiene riferimenti ad applicazioni del concetto di proporzionalità. Si auspica quindi che nei sopra richiamati tavoli di confronto si operi per declinare un sistema organico per la definizione operativa del principio di proporzionalità nonché s'individuino appropriati interventi specifici ai singoli regolamenti.</p> <p>Nell'ambito dei suddetti tavoli sarebbe importante individuare elementi di semplificazione rispetto alla normativa esistente laddove le tematiche risultino correlate.</p>	<p>Si ringrazia per la disponibilità.</p> <p>Nel caso in cui riterrà di intervenire con ulteriori chiarimenti applicativi, questo Istituto adotterà le modalità individuate dal Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 che includono anche momenti di confronto con gli operatori di mercato.</p> <p>La disciplina applicabile in tema di proporzionalità e di semplificazione è contenuta negli Atti delegati, che prevedono numerose semplificazioni dei requisiti quantitativi in funzione della natura, della portata e della complessità dei rischi da affrontare. Si richiama, ad esempio, il titolo I, capo V, sezione 1, sottosezione 6 degli Atti delegati, in cui sono indicate le semplificazioni per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità. Le previsioni dettate per l'impresa valgono, <i>mutatis mutandis</i>, per i gruppi. Cfr, al riguardo, l'articolo 216-ter, comma 3 del CAP.</p>
---	------	------------------------------	---	---

2	ANIA	Osservazioni generali	Nella relazione di presentazione del Regolamento in oggetto, nella Sezione 2, in riferimento all'articolo 216 sexies del CAP, tra gli aspetti elencati e disciplinati sul metodo basato sul bilancio consolidato, in elenco puntato manca il riferimento alla "frequenza del calcolo" come previsto all'art. citato del CAP stesso.		Per la tematica della frequenza del calcolo non si è ritenuto di dover inserire nel presente Regolamento indicazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nell'articolo 216-quater del CAP. Una precisazione al riguardo è stata inserita nella nota 1 della relazione di accompagnamento.
3	Ordine degli Attuari	Osservazioni generali	Considerando la complessità del quadro normativo di riferimento nonché le specificità che caratterizzano il mercato assicurativo italiano, l'Ordine degli Attuari, anche con riferimento ai temi oggetto del presente Regolamento in consultazione, rinnova la Sua disponibilità a collaborare con Codesta Autorità di Vigilanza come supporto nella auspicabile predisposizione di materiale aggiuntivo rispetto al testo dei Regolamenti (lettere al mercato, chiarimenti applicativi, etc...), che possa aiutare il mercato assicurativo italiano ad adottare in maniera coerente e corretta il regime Solvency II.		Cfr. commento 1
	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
4	ANIA	Art. 4		Si suggerisce di esplicitare all'art. 4 del regolamento che l'Istituto non applica Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro, fatta eccezione per	Il presente articolo è stato eliminato in quanto i criteri e le modalità per la scelta di applicare o disapplicare ai sottogruppi italiani le disposizioni della normativa assicurativa italiana, sia primaria che secondaria, sono

				<p>i casi specifici previsti dal Capo IV bis del codice delle assicurazioni. Pertanto l'Istituto dovrà informare preventivamente l'ultima Società controllante di Stato membro, ai sensi dell'art 220-bis comma 2 del codice, ed indicare le modalità di esercizio della vigilanza.</p> <p>Si evidenzia come l'indeterminatezza dell'applicabilità o meno della solvibilità a livello di sottogruppo possa generare per le Compagnie interessate significative difficoltà di implementazione dei processi di reportistica in linea con quanto eventualmente richiesto dai relativi regolamenti.</p>	<p>stati disciplinati in modo organico nel Regolamento di attuazione degli articoli 210 e 210-ter del CAP, concernente la vigilanza sul gruppo, di prossima emanazione.</p> <p>Come indicato nel documento di pubblica consultazione del presente Regolamento, infatti, la struttura del testo regolamentare proposto non preclude la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti IVASS nuovi o già esistenti.</p> <p>Pertanto, le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano se l'IVASS ha deciso, in base ai criteri indicati nel predetto Regolamento di attuazione degli articoli 210 e 210-ter del CAP, di applicare al sottogruppo nazionale la vigilanza di gruppo con riferimento al calcolo della solvibilità, ai sensi dell'articolo 220-bis del CAP.</p>
5	Ordine degli Attuari	Art. 5	Comma 3	<p>Si ritiene utile, per chiarire al meglio il contenuto e la portata della previsione, in sede di emanazione del Regolamento definitivo e</p>	<p>L'articolo 5 è stato eliminato per le motivazioni già esposte nel commento 4.</p> <p>Pertanto, le disposizioni di cui al</p>

				<p>nell'ambito della relazione di accompagnamento allo stesso, inserire qualche esempio pratico di applicazione della eventualità prevista dal secondo periodo del comma in oggetto</p>	<p>presente Regolamento si applicano se l'IVASS non ha deciso, secondo i criteri indicati nel Regolamento di attuazione degli articoli 210 e 210-ter del CAP, di dispensare il sottogruppo nazionale dall'applicazione della vigilanza di gruppo con riferimento al calcolo della solvibilità di gruppo ovvero non ha deciso di disapplicare alcune disposizioni relative a tale vigilanza di gruppo ai sensi degli articoli 220-quater, e 220-septies, del CAP.</p> <p>Le previsioni corrispondenti alle disposizioni della Linea guida 5, sono confluite nel predetto Regolamento IVASS di attuazione degli articoli 210 e 210-ter del CAP.</p>
6	ANIA	Relazione di presentazione Art. 6		<p>Nella relazione di presentazione al Regolamento in oggetto, nella Sezione 2, in relazione all'art. 6, si evidenzia qualche imprecisione nell'associazione tra CAP e Linee Guida EIOPA oggetto di recepimento.</p> <p>Nello specifico:</p>	<p>Il refuso è stato corretto.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - "Si prevedono istruzioni per l'accuratezza e completezza dei dati utilizzati ai fini del calcolo (linea guida 3)" (La Linea Guida 3 è relativa alla valutazione dell'influenza significativa e dominante) - "L'individuazione dei rapporti di influenza dominante e notevole (linea guida 4)" (Tale oggetto è disciplinato dalla Linea Guida 3) - "L'applicabilità allo stesso gruppo di più d'uno dei casi di supervisione di cui all'art. 210, comma 1 CAP (linea guida 6)" (Tale oggetto è disciplinato dalla Linea Guida 4). <p>Si suggerisce di allineare i contenuti delle due fonti normative.</p>	
7	Ordine degli	Art. 8	Comma 3	Si richiede a Codesta Spettabile Autorità se non è	Proposta accolta.

	Attuari			<p>prevista alcuna deroga alla necessità di effettuare il calcolo della solvibilità di Gruppo neanche nell'ambito delle casistiche di cui al comma oggetto della presente osservazione; si fa, per esempio, riferimento alle eventualità per le quali, attualmente, scatterebbe la deroga alla redazione del bilancio consolidato prevista dal comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento n. 7 del 13 luglio 2007 emanato da Codesta Spettabile Autorità: anche in tali casistiche sarebbe necessario effettuare il calcolo della solvibilità di gruppo o, non essendo prevista la redazione di un bilancio consolidato di vigilanza (a partire dal quale dovrebbero essere calcolati i dati consolidati per il calcolo della solvibilità di gruppo), le imprese in questione sarebbero esonerate dal calcolo stesso?</p>	<p>Il testo regolamentare è stato emendato per chiarire che, in applicazione del principio di proporzionalità, ai gruppi in questione si consente di non effettuare il calcolo della solvibilità di gruppo se sono esonerati dalla redazione del bilancio consolidato per irrilevanza della controllata rispetto alla situazione patrimoniale della controllante. La questione sarà tenuta in considerazione nell'ambito della rivisitazione del Regolamento ISVAP n. 7/2007 in materia di bilancio consolidato.</p>
8	ANIA	Art. 10	Comma 2	<p>In coerenza con la disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con società</p>	<p>La questione è già stata sollevata nel tavolo di lavoro ANIA/IVASS in materia di revisione della</p>

				<p>controllante di Stato membro (art. 220-ter del CAP) che prevede, salvo eccezioni, l'utilizzo del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo della controllante di stato membro, e considerando che i dati di partenza dai quali derivare i relativi dati MVBS e del fabbisogno di capitale dovrebbero essere i medesimi riportati nei QRT's trasmessi alla capogruppo e, quindi, all'organismo di controllo estero della stessa, si richiede di svincolare il reporting <i>Solvency II</i>, eventualmente richiesto ai sottogruppi italiani controllati da una Capogruppo di Stato membro, dai conti consolidati IFRS di vigilanza - Regolamento 7 ISVAP.</p> <p>Si propone pertanto di prevedere la possibilità di utilizzare per il calcolo della <i>Solvibilità II</i> a livello di sottogruppo nazionale i dati trasmessi alla Capogruppo ai fini della predisposizione del</p>	<p>normativa contabile.</p> <p>Al riguardo, nel caso in cui IVASS decida di assoggettare a vigilanza ed al calcolo della solvibilità di gruppo un sottogruppo nazionale con ultima controllante di Stato membro, si ritiene di poter dare una risposta positiva alla richiesta di sostituire il bilancio consolidato del sottogruppo con l'invio del reporting contabile che i sottogruppi trasmettono alla controllante estera per il consolidamento dei conti. Ciò in considerazione del principio di proporzionalità e della semplificazione.</p> <p>Tale possibilità sarà disciplinata normativamente nell'ambito dei lavori di revisione del Regolamento n. 7/2007 in tema di bilancio consolidato.</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>bilancio consolidato IFRS del Gruppo Internazionale, aggiungendo il seguente comma:</p> <p><i>"Nel caso venga richiesto il calcolo della solvibilità di Gruppo al sottogruppo nazionale nel caso in cui l'impresa di cui all'articolo 3, comma 1 lett. a), b) e c) è, a sua volta, controllata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato membro, i dati consolidati possono essere calcolati anche a partire dai dati del bilancio consolidato della capogruppo."</i></p>	
9	ANIA	Art. 10	Comma 3	<p>La Linea Guida 20 al numero 1.55 riporta: "Il requisito patrimoniale per il rischio valutario dovrebbe prendere in considerazione qualsiasi tecnica di attenuazione del rischio rilevante che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 209-215 delle misure di</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Al fine di evitare fraintendimenti, derivanti dalla traduzione italiana della Linea guida, si riporta il testo in inglese della stessa: <i>"The capital requirement for the currency risk should take into account any relevant risk</i></p>

				<p>attuazione [...]”.</p> <p>La definizione di rischio rilevante è data all'art. 210 degli Atti Delegati che così riporta:</p> <p>“Il rischio di base è rilevante se comporta un'errata indicazione dell'effetto di attenuazione del rischio sul requisito patrimoniale di solvibilità di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, tale da influenzare le decisioni o il giudizio del previsto utente di tali informazioni, ivi comprese le autorità di vigilanza”.</p> <p>Il Regolamento in oggetto non riporta né specifica il concetto di "rilevante" che si suggerisce potrebbe essere integrato nella previsione del documento.</p>	<p><i>mitigation technique which meets the requirements set out in Articles 209 to 215 of Commission Delegated Regulation 2015/35.”</i></p> <p>Come sopra evidenziato l'attributo “<i>relevant</i>” è da intendersi, nel caso di specie, come “pertinente”, in quanto la linea guida si riferisce a tecniche di attenuazione adeguate al rischio e che possono, quindi, ritenersi pertinenti se soddisfano i criteri indicati negli articoli degli Atti delegati. Il testo regolamentare non necessita, pertanto, di modifiche sul punto.</p>
10	Ordine degli Attuari	Art. 10	Comma 4, lett. a) e b)	<p>Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità, al fine di specificare in maniera maggiormente chiara l'intento della previsione in oggetto, di effettuare al testo del comma in oggetto</p>	<p>Proposta non accolta.</p>

				<p>gli interventi di seguito evidenziati:</p> <p>4. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo è calcolato sulla base delle indicazioni stabilite dall'articolo 216-quinquies, comma 2 del Codice, considerando intendendo con il termine di "Requisito Patrimoniale Minimo" riportato alle lettere a) e b) del suddetto comma:</p> <p>a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità Minimo per le imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro;</p> <p>b) il Requisito Patrimoniale locale in base al quale sarebbe revocata l'autorizzazione, per le imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, indipendentemente da qualsiasi valutazione in materia di equivalenza.</p>	
--	--	--	--	--	--

11	ANIA	Art. 11	Comma 8	<p>La Linea Guida 27 al numero 1.66 prevede: "[...] La doppia contabilizzazione del medesimo scostamento dal profilo di rischio a livello di singola impresa e di gruppo dovrebbe essere evitata".</p> <p>Tale previsione non è riportata nel Regolamento in maniera esplicita.</p> <p>Si suggerisce di esplicitare tale previsione al fine di evitare dubbi interpretativi.</p>	Proposta accolta.
12	ANIA	Art. 14	Comma 1	<p>Il Regolamento così prevede: "[...] ed alle corrispondenti previsioni degli Atti Delegati".</p> <p>Non è specificato a quali articoli degli Atti Delegati si faccia riferimento.</p> <p>Si suggerisce di aggiungere nella previsione il riferimento normativo per agevolare la lettura e il confronto tra i testi normativi.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il testo dell'articolo è stato integrato con il riferimento al Titolo I, Capo II degli Atti Delegati.</p>
13	ANIA	Art. 22		<p>L'art. 330 par. 4 degli Atti Delegati prevede: "Si considera che in nessun caso i seguenti elementi</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>L'articolo è stato modificato inserendo, accanto al riferimento</p>

				<p>sono effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo: (a) eventuali quote di minoranza detenute in un'impresa figlia superiori al contributo di detta impresa figlia al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, se l'impresa figlia è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista; (b) eventuali quote di minoranza in un'impresa strumentale figlia; (c) eventuali elementi dei fondi propri limitati in fondi separati di cui all'articolo 99, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, e all'articolo 80 del presente regolamento".</p> <p>La previsione degli Atti Delegati include i commi b) e c) non presenti nel Regolamento.</p>	<p>dell'articolo 330, paragrafo 4 degli Atti delegati, il richiamo alla lettera a), implementata dall'alinea guida 14 relativa al processo di deduzione della quota di fondi propri attribuibile agli interessi di minoranza. Il riferimento alla lettera a) era già presente nella relazione accompagnatoria al regolamento.</p> <p>Le lettere b) e c), come tutte le altre parti degli Atti delegati, sono direttamente applicabili senza necessità di essere riprodotte nel presente</p>
--	--	--	--	--	--

				Il Regolamento potrebbe essere integrato con tali ulteriori previsioni.	Regolamento.
14	ANIA	Art. 23	Comma 3	<p>Sia il Regolamento che le Linee Guida fanno riferimento al concetto di "fondo separato rilevante".</p> <p>Si suggerisce di ampliare il concetto di rilevanza e darne una definizione.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si richiama sul punto il Regolamento IVASS concernente l'individuazione dei fondi separati, già oggetto di pubblica consultazione, al cui articolo 13 sono definiti i "fondi separati non significativi".</p> <p>Nel presente articolo, pertanto, l'espressione "rilevante" è stata sostituita con l'espressione "significativo" ed un chiarimento in tal senso inserito nella relazione di accompagnamento.</p> <p>La medesima rettifica (rilevante/significativo) è stata operata, per coerenza, nell'articolo 13 del presente Regolamento sul trattamento dei rischi specifici di gruppo.</p>
15	ANIA	Art. 24	Comma 1	Manca la precisazione che gli elementi nonché i livelli dei fondi propri devono essere rilevanti (presente invece nelle linee guida EIOPA al	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Cfr, commento 9.</p> <p>Nel testo regolamentare, pertanto, è stato modificato</p>

				numero 1.46).	"rilevante" in "pertinente".
16	ANIA	Art. 24	Comma 2	<p>Il Regolamento al comma 2, lettera d) prevede: "d) i fondi propri ammissibili sono soggetti agli stessi limiti quantitativi applicabili alle imprese di assicurazione o di riassicurazione al fine di coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo".</p> <p>La Linea Guida 16 al numero 1.47, lettera d) prevede: "d) i fondi propri ammissibili sono soggetti agli stessi limiti di livello applicabili alle singole imprese al fine di coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo".</p> <p>Entrambe le fonti richiamano l'una al concetto di "limiti quantitativi", l'altra al concetto di "limiti di livello".</p> <p>I limiti quantitativi applicabili ai livelli 1,2,3 sono disciplinati dall'art. 82 degli</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il riferimento all'articolo 82 degli Atti Delegati è stato inserito nel Regolamento e della relazione di accompagnamento.</p>

				<p>Atti Delegati; articolo non menzionato né nel Regolamento, né nella Linea Guida.</p> <p>Tale articolo nel Regolamento in oggetto non è mai richiamato. Valutare la convenienza/opportunità di un rimando esplicito all'art.82 degli Atti Delegati, all'interno del Regolamento.</p>	
17	ANIA	Art.26	Comma 2	<p>Il Regolamento prevede: "Se tuttavia, nello Stato terzo in cui ha sede, l'impresa di assicurazione controllata o partecipata è soggetta ad un regime di autorizzazione e ad un requisito di solvibilità almeno equivalente o provvisoriamente equivalente, ai sensi dell'articolo 27 del presente Regolamento, a quello previsto dal Codice per le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, il calcolo tiene conto, per quanto riguarda detta impresa, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di detto requisito</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La disciplina dell'equivalenza provvisoria, di cui al caso di specie, è già contenuta nell'art. 227, paragrafi 5-7 della direttiva, a cui si riferisce l'articolo 216-sexies, comma 1, lett. e) del CAP.</p> <p>In tal caso, la durata del periodo di equivalenza è disposto per 10 anni (rinnovabili). L'EIOPA pubblica sul sito internet l'elenco dei paesi temporaneamente equivalenti e cura l'aggiornamento delle informazioni.</p> <p>L'equivalenza provvisoria può anche essere disposta dall'IVASS, in qualità di Autorità di vigilanza del gruppo ed, in tal caso, la</p>

				<p>previsti dallo Stato terzo interessato. [...]”.</p> <p>Si suggerisce di ampliare e specificare il concetto di provvisorietà, dando eventualmente delle precise indicazioni temporali.</p>	<p>decisione dell’Istituto ne determinerà la relativa durata.</p> <p>Il procedimento relativo alla valutazione dell’equivalenza è disciplinato dal Regolamento IVASS concernente la vigilanza di gruppo attuativo degli articoli 210 e 210-ter del Codice, di prossima emanazione.</p>
18	ANIA	Art.27	Comma 5	<p>Il Regolamento riporta: “Ai fini dell’applicazione del presente articolo, rilevano le valutazioni sull’equivalenza, ancorché provvisoria, assunte dalla Commissione europea”.</p> <p>Si suggerisce un richiamo più preciso alla fonte normativa richiamata.</p>	Cfr. commento 17.
19	ANIA	Art. 28	Comma 1	<p>Nella relazione di presentazione al Regolamento in oggetto, ed in riferimento a questo articolo, si riporta: "Il trattamento delle holdings controllanti è nell’articolo 216-ter del CAP, comma 4, CAP, per cui non è stato ripetuto nel presente Regolamento".</p> <p>Si evidenzia un refuso nel</p>	Il refuso è stato corretto.

				paragrafo con la ripetizione della parola CAP.	
20	ANIA	Art. 29	Comma 1	<p>Si segnala un possibile errore nel richiamo ad una fonte normativa.</p> <p>Nella relazione di presentazione al Regolamento, ed in riferimento al presente articolo, vi è tale richiamo: "[...] articolo 327 (2) (c) (ii) relativo alla relazione periodica di gruppo alle autorità di vigilanza".</p> <p>L'articolo che disciplina quanto riportato è l'articolo 372 degli Atti Delegati.</p>	Il refuso è stato corretto.
21	ANIA	Art. 31	Comma 3	<p>Nella relazione di presentazione al Regolamento, ed in riferimento a questo articolo, è riportato: "Tale approccio riflette gli orientamenti emersi in sede EIOPA". Si suggerisce di specificare a quale documento e fonte si stia facendo riferimento.</p>	La frase in questione si riferisce ai lavori condotti in ambito EIOPA per la redazione delle Linee Guida.